

**ASSOCIAZIONE  
L'AURA - MUSICA & ARTI APS**



**STATUTO**

## **Art. 1**

### **(Denominazione)**

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (di seguito, anche **"Codice del Terzo Settore"**), e, in quanto compatibili, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, un'associazione denominata **"L'Aura – Musica & Arti APS"** (d'ora in avanti **Associazione**).

L'acronimo APS o la locuzione di "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi negli atti, nelle corrispondenze e nelle comunicazioni al pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. L'Associazione è un'associazione indipendente, apartitica, aconfessionale, non riconosciuta fondata sul principio di democrazia interna e priva di scopi di lucro.

## **Art. 2**

### **(Sede e durata)**

1. L'Associazione ha sede in Schio (VI), via A. Canova 22b – 36015.
2. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.



## **Art. 3**

### **(Statuto)**

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo Settore e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento interno di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## **(Art. 4)**

### **(Efficacia dello statuto)**

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

## **(Art. 5)**

### **Interpretazione dello statuto**

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## (Art. 6)

### (Scopo, finalità e attività)

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- promuovere la cultura musicale, teatrale e artistica;
- promuovere, diffondere e valorizzare la **musica e le espressioni artistiche** in tutte le sue forme;
- partecipare a bandi, progetti e iniziative pubbliche o private coerenti con le finalità associative;
- promuovere altre attività legate al mondo musicale.

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- organizzazione e realizzazione di **concerti, opere liriche, recital, rassegne e spettacoli musicali** dal vivo;
- organizzazione di **eventi culturali**, festival, stagioni musicali, manifestazioni artistiche e mostre;
- collaborazione con **artisti, cantanti lirici, musicisti, direttori d'orchestra, cori, enti e istituzioni culturali**;
- attività di **formazione e divulgazione**, quali masterclass, corsi, laboratori, incontri, conferenze e prove aperte;
- realizzazione di **attività editoriali, multimediali e di comunicazione** connesse agli scopi associativi (registrazioni, video, pubblicazioni, contenuti digitali);
- ogni altra attività culturale e artistica **connessa o strumentale** al raggiungimento degli scopi sociali.

## Art. 7

### (Attività di interesse generale)

2. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, sono (tra le attività individuate all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore):

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera "l");
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera "k").



## **Art. 8**

### **(Attività diverse)**

1. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione può inoltre realizzare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

## **Art. 9**

### **(Ammissione degli associati)**

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la quale operano, competenze e conoscenze e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere sotto il numero richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e integrare il numero entro un anno.
3. L'Associazione è composta da associati ordinari.  
Gli associati ordinari sono tutti coloro che abbiano presentato richiesta scritta di accedere all'Associazione, abbiano ricevuto relativa delibera di ammissione e pagato la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. Le domande di ammissione quale socio ordinario sono deliberate dal Consiglio Direttivo o da uno o più consiglieri da esso delegati, su domanda dell'interessato e secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

Le domande di ammissione vengono presentate tramite domanda scritta e compilando il modulo di ammissione, che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente



Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione e alla gestione del pagamento della quota associativa e successivamente è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato o consiglieri delegati dovesse/dovessero decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

5. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove istituito delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Con l'iscrizione e il pagamento della quota associativa, il richiedente acquisisce la qualifica di socio ordinario ed aderisce incondizionatamente alle disposizioni del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti associativi.

## **Art. 10**

### **(Diritti e doveri degli associati)**

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alla vita associativa;
- esaminare i libri sociali, secondo le regole stabilite dal successivo art. 26.2;
- partecipare e votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati al momento della convocazione e se in regola con il pagamento della quota associativa;
- frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e delibere adottate dagli organi sociali;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

#### **Art. 11**

##### **(Perdita della qualifica di associato)**

1. La qualità di associato si perde per:
  - esclusione per morosità, ossia per mancato pagamento della quota associativa annuale;
  - mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo;
  - venir meno dei requisiti o delle condizioni per l'ammissione stabiliti dal presente Statuto;
  - svolgimento di attività o assunzione di incarichi che pongano l'associato in evidente conflitto di interessi con l'Associazione;
  - morte; la partecipazione all'Associazione è di carattere personale, per cui la morte dell'associato non determina alcun diritto degli eredi di subingresso;
  - recesso / dimissioni volontarie.
2. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
3. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata presso la sede legale dell'Associazione.
4. Gli associati che recedano, perdano la qualifica o vengano esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere in parte o per intero la restituzione dei contributi e/o delle quote associative a qualsiasi titolo versati, né hanno alcun diritto sul fondo di dotazione dell'Associazione.
5. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo con voto segreto, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'assemblea ordinaria, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante comunicazione scritta inviata con mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento al Consiglio Direttivo; l'Assemblea sarà chiamata a deliberare sul punto entro 30 (trenta) dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto. L'associato, in caso di delibera di esclusione da parte dell'Assemblea, può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno della delibera assembleare.

**Art. 12**  
**(Organi)**

1. Sono organi dell'associazione:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente e il Vice-Presidente;
  - l'Organo di controllo;
  - l'Organo di revisione;
  - il Collegio dei Probiviri.

**Art. 13**  
**(Assemblea)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano, costituito dagli associati dell'Associazione, iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.
2. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) Associati o 5 (cinque) nel caso in cui il numero degli Associati non sia inferiore a cinquecento.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa. Il Presidente è affiancato da un Segretario, nominato tra i convenuti all'Assemblea stessa.
4. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante avviso scritto, da inviare all'Associato, tramite e-mail o altro mezzo informatico idoneo, almeno 8 giorni prima della data fissata, con indicazione della data, ora, luogo, ed ordine del giorno.
5. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.
6. L'Assemblea può riunirsi in videoconferenza, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di individuare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute.
7. Ciascun Associato ha un voto.
8. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, a seconda dell'oggetto dell'Assemblea.
11. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

#### **Art. 14**

##### **(Assemblea ordinaria)**

1. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (personalmente o per delega) di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione, che potrà aver luogo anche nella stessa giornata fissata per la prima convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.
4. L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali, ed in particolare su:
  - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - c) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
  - d) approva i Regolamenti associativi;
  - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - f) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
  - g) stabilisce le modalità di elezione da parte dell'Assemblea dei componenti che entreranno a far parte del Consiglio Direttivo;
  - h) determina indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
  - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.



#### **Art. 15**

##### **(Assemblea straordinaria)**

1. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto di voto.
2. Le delibere sono assunte con maggioranza dei presenti. Si computano le astensioni nel numero dei voti espressi.
3. L'Assemblea straordinaria delibera su:
  - a) modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
  - b) scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- c) altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
4. In particolare, la delibera di scioglimento dell'Associazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto.
- Contestualmente alla delibera di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera sulla destinazione dell'eventuale residuo attivo del fondo di destinazione dell'Associazione.
- Previa liquidazione dell'avanzo finanziario del fondo, cui provvedono i Liquidatori nominati dall'Assemblea straordinaria, la destinazione del residuo avviene a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione di legge.

**Art. 16**  
**(Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. L'Assemblea elegge tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. Per poter essere eletti gli associati devono essere in regola con i versamenti della quota associativa.
4. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, che è tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti.
5. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
6. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo.
7. In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, in caso di ragionevoli esigenze, all'integrazione dello stesso, per cooptazione, mediante scorrimento della lista degli associati non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo, oppure mediante l'indizione di nuove elezioni in Assemblea per individuare il/i componente/i integrativi che dureranno in carica sino a scadenza del mandato degli altri componenti elettivi.
8. Il Consiglio Direttivo attribuisce deleghe a ciascuno dei propri componenti secondo le esigenze rimesse alla sua valutazione.
9. Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa apposita comunicazione ai membri contenente l'ordine del giorno via e-mail, raccomandata a mano o lettera almeno 5 giorni prima, almeno quattro volte l'anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando lo richiedano almeno due componenti.



10. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza).
11. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica ovvero d'età.
12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
13. Il Consiglio Direttivo predispone e dà attuazione all'eventuale regolamento interno.
14. Delle sedute e delle delibere del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, a cura del Segretario o, in sua assenza, di un Consigliere nominato dai presenti. Il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

#### **Art. 17**

##### **(Compiti e poteri del Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'Associazione;
- b) predispone il progetto di bilancio o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- c) indica le procedure elettive e le modalità di presentazione delle candidature alle cariche associative nel rispetto dei Regolamenti associativi;
- d) nomina il Segretario dell'Associazione ed il Tesoriere, scegliendoli tra i propri componenti;
- e) delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati, nonché l'aggiornamento della lista degli Associati e, nel caso, ne motiva il rigetto;
- f) delibera la esclusione o l'espulsione degli associati nei casi previsti dal presente Statuto, nonché la decadenza da cariche sociali;
- g) delibera sull'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- h) amministra il patrimonio dell'Associazione, nell'interesse di questa e nel rispetto degli scopi statutari e redige il rendiconto economico-finanziario;
- i) convoca l'Assemblea in seduta ordinaria/straordinaria;

- senza data
- j) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
  - k) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
  - l) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari.
- 2. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
  - 3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

#### **Art. 18**

##### **(Presidente – Vice Presidente)**

- 1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.
- 2. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo e tra i medesimi.
- 3. Il Presidente resta in carica tre anni, è rieleggibile.
- 4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
- 5. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 19**

##### **(Segretario e Tesoriere)**

- 1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri.
- 2. Il Tesoriere, se nominato dal Consiglio Direttivo, viene da esso eletto tra i propri membri.
- 3. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
- 4. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.
- 5. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura



la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

6. Il Segretario ed il Tesoriere possono essere la stessa persona.

## **Art. 20**

### **(Organo di Controllo)**

1. Nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017, o anche per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
3. L'organo di controllo:
  - a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
  - c) esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione;
  - d) attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
4. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **Art. 21**

### **(Revisione legale dei conti)**

1. Nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, o anche per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **Art. 22**

### **(Collegio dei Probiviri)**

1. L'Assemblea può eleggere il Collegio dei Probiviri composto da 3 membri individuati per la loro correttezza, dirittura morale ed equilibrio tra le persone associate.
2. Il Collegio dura in carica tre anni.
3. Al loro interno i membri eleggono il Presidente del Collegio.
4. Il Collegio viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere degli organi sociali.
5. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.
6. Il Collegio dei Probiviri può riunirsi in videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo audio-video idoneo a garantire il regolare svolgimento della seduta, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute.

## **Art. 23**

### **(Risorse economiche)**

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività istituzionali, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

## **Art. 24**

### **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzazione del patrimonio)**

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  - beni mobili ed immobili che alla stessa addivengano a qualsiasi titolo.
  - da quote associative e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, dai contributi di pubblici e privati, da erogazioni liberali, donazioni, lasciti diversi.
3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento

dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità normativamente previste.



**Art. 25**  
**(Bilancio)**

1. Il bilancio di esercizio o rendiconto dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
2. Il bilancio o rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. L'Associazione procederà alla redazione del bilancio sociale nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017
4. L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

**Art. 26**  
**(Libri sociali)**

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
  - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC indirizzata alla sede legale dell'Associazione entro 15 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede legale dell'Associazione alla presenza del Presidente o di un suo delegato e per un tempo limitato.



#### **Art. 27** **(Volontari)**

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
5. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

#### **Art. 28** **(Assicurazione dell'Associazione)**

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

#### **Art. 29** **(Lavoratori)**

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

#### **Art. 30** **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore e stabilirà la destinazione dell'eventuale attivo residuo dalla liquidazione, da devolvere in ogni caso, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c. 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Associati.

#### **Art. 31**

##### **(Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)**

1. Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

#### **Art. 32**

##### **(Rinvio)**

2. Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti, e in particolare quelle vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.), e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile. Tale Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo dell'Associazione.